

STATUTO DEL

CENTRO SOCIALE CARITAS DELL'ANNUNZIATA ODV

(Modificato secondo le disposizioni del D.LGS. 3 luglio 2017  
n. 117)

Art. 1 - L'Associazione denominata "CENTRO SOCIALE CARITAS DELL'ANNUNZIATA ODV" svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, via Bassagrande n. 47, presso i locali della Parrocchia della SS. Annunziata.

Art. 2 - Il "CENTRO SOCIALE CARITAS DELL'ANNUNZIATA ODV" sorge per iniziativa di membri della Caritas parrocchiale, del Consiglio per gli affari economici della Parrocchia (C.P.A.E.) e del Consiglio pastorale parrocchiale (C.P.P.).

Art. 3 - Il "CENTRO SOCIALE CARITAS DELL'ANNUNZIATA ODV", espressione della Parrocchia SS. Annunziata, si configura tra gli enti aventi il carattere di cui all'articolo 3 del nuovo Concordato Lateranense, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è fatto divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 - L'Associazione, pur contando sull'apporto fondamentale e preponderante del volontariato, resta aperta a tutti i privati e le Istituzioni che vorranno aderirvi e ne facciano espressa domanda, che sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Non possono comunque far parte del Consiglio Direttivo quegli associati che abbiano un rapporto di dipendenza con il Centro.

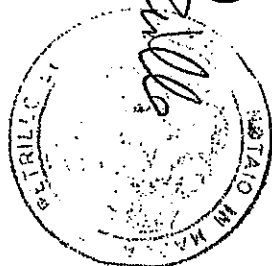
Art. 5 - L'Associazione persegue le proprie esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, in forma di azione volontaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), q) ed u), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). In particolare si propone il fine di aiutare e svolgere esclusivamente attività a favore di persone povere e bisognose, fornendo vari servizi di assistenza nell'ambito della Parrocchia SS. Annunziata.

Essa ha per oggetto la mensa, il banco alimentare, la distribuzione del vestiario e la gestione delle docce, per i poveri e gli extracomunitari, dare ospitalità a persone che, per motivi eccezionali, siano rimaste senza alloggio e che vengano inviate dai servizi sociali del Comune anche su segnalazione della Parrocchia e, comunque, nei limiti e con le modalità da concordarsi con apposita convenzione con detto Ente



*Come prescritti*

*Luciano Delle*



pubblico e, ove possibile, fornire assistenza sanitaria di base agli anziani che frequentano il Centro, nello stabile a confine con l'area parrocchiale di proprietà del Comune, a cui si accede dal Viale Galilei "ex ingresso Centro Profughi". Per gli anziani che non possono frequentare il Centro, il Consiglio Direttivo può disporre l'assistenza domiciliare.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare la propria attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Costituiscono il fondo comune o patrimonio dell'Associazione: le quote associative del primo periodo di esercizio (2004), titoli di Stato ed altri, le donazioni immobiliari, esclusi i frutti e le attrezzature acquisite.

I mezzi finanziari dell'Associazione provengono da: contributi, quote associative successive al 31 dicembre 2004, libere offerte in denaro e/o merci, lasciti, frutti di beni immobili o titoli di Stato o altri, da parte di Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private, Ditte, ovvero da altre Caritas parrocchiali, dalla Caritas diocesana, da singole persone e dal Comune di Carrara, e affluiscono al fondo disponibile di solidarietà gestito dall'Associazione e da questa destinati allo scopo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - L'Associazione ha durata illimitata. La stessa comunque non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano totalmente eseguite.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con preferenza per la Caritas Parrocchiale della SS. Annunziata, secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione tutte le attrezzature, arredi e immobili conferiti dal Comune di

Carrara all'Associazione e affluiti al Fondo Comune o Patrimonio rimarranno di proprietà del Comune stesso.

Art. 7 bis - L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 8 - Gli Associati si distinguono in: Fondatori, Benemeriti, Ordinari, Volontari e Benefattori.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Fondatori sono membri iscritti alla Caritas Parrocchiale, al Consiglio per gli affari economici della Parrocchia (C.P.A.E.) ed al Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) della SS. Annunziata, tra i quali il Parroco e il Vice Parroco e sono indicati nell'atto costitutivo.

I Benemeriti sono: il Parroco e il Vice Parroco pro tempore, gli ex Consiglieri attivi, i soci volontari che hanno operato nell'ultimo quinquennio attivamente e assiduamente nei vari settori del Centro; questi ultimi vengono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base dei dati emersi dai vari settori del volontariato.

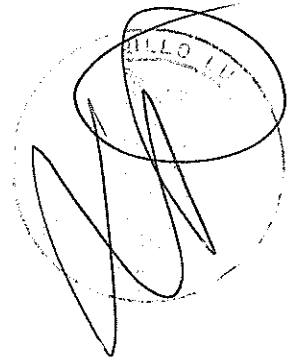
Gli Ordinari sono i privati cittadini e le Istituzioni di cui all'art. 4.

I Volontari sono persone che danno la loro disponibilità ad operare gratuitamente nei vari servizi del Centro e si distinguono in Volontari membri della Caritas Parrocchiale, del Consiglio degli affari economici della Parrocchia (C.P.A.E.) e del Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) della SS. Annunziata e volontari privati cittadini.

Inoltre l'Associazione può avvalersi della collaborazione di persone che offrano la loro disponibilità ad operare gratuitamente nelle attività del Centro, senza tuttavia essere Associati.

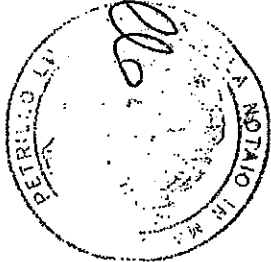
I Benefattori sono coloro che concorrono allo sviluppo e alla gestione del Centro Sociale con contributi rilevanti in denaro, beni mobili e immobili.

Il Comune di Carrara può designare nell'Assemblea, senza che ciò comporti alcun onere a carico dell'Associazione, fino a due propri rappresentanti che non siano Associati, ma presenti solo come osservatori. Anche la Caritas diocesana potrà designare un proprio osservatore nell'Assemblea. Gli Associati, tranne i Benefattori, sono obbligati al versamento della



- Cesare Bianchetti

Vicario



quota annuale nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea. I Benefattori hanno facoltà di non partecipare senza incorrere nella decadenza.

E' stabilita l'intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo e non è possibile la rivalutazione della stessa.

Art. 8 bis - Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e l'impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e deve comunicarla entro sessanta giorni all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva riunione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 9. Non sono pertanto ammesse adesioni in contrasto con tale principio, con introduzione di criteri di ammissione strutturalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 Ter - Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi,

previa richiesta da rivolgersi al Presidente almeno nei tre giorni lavorativi precedenti.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
  - svolgere la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- Art. 9 - Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
- per recesso;
  - per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'Associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo dopo lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata tre mesi prima, salvo situazioni di forza maggiore.

L'Associato è escluso quando è inadempiente al pagamento della quota associativa per un anno o quando sia incorso in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, dopo aver interpellato l'Associato stesso. La delibera di esclusione può essere impugnata di fronte all'Assemblea nei modi e termini di cui all'articolo 8 bis.

Art. 10 - Sono Organi dell'Associazione:

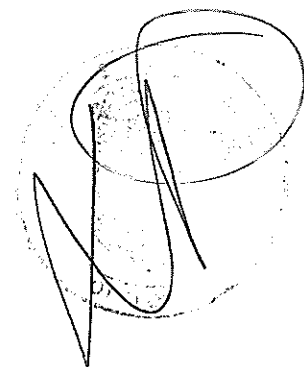
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 11 - L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli Associati Fondatori, Benemeriti, Benefattori, Ordinari e Volontari.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e, inizialmente, dai soci Fondatori.

L'avviso, che può essere anche telefonico, deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno, e deve essere affisso alla sede sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Al Comune di Carrara e alla Diocesi la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno vengono comunicati con separata lettera. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del bilancio e del rendiconto annuale, e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli Associati, i quali dovranno indicare l'argomento della riunione.



Gli Associati partecipanti all'Assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, purché munito di delega scritta. Ogni Associato non può portare più di due deleghe scritte.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto a un solo voto, non sono ammessi voti plurimi. Il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare, prima di ogni votazione, dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 12 - E' fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio di previsione e un rendiconto economico e finanziario che rappresenti in modo chiaro e veritiero l'andamento della gestione dell'Associazione nell'esercizio precedente.

Art. 13 - L'Assemblea è sovrana su tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento dell'attività associativa.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- 1) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- 2) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) l'approvazione il bilancio;
- 4) le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 6) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) le delibere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 8) le delibere sull'esclusione di Associati in seconda istanza;
- 9) le delibere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea riunita in via ordinaria delibera:

- sull'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare la propria attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa;
  - sulla ratifica di ogni delibera di competenza assunta in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
  - sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione e della destinazione delle quote associative degli Associati;
  - sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo nel numero di dodici (otto fra gli Associati Fondatori e Benemeriti e quattro fra gli Ordinari e Volontari) che abbiano presentato la loro candidatura e che siano stati eletti dall'Assemblea;
  - su ogni altro argomento all'ordine del giorno.
- Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

- Cesare Pericolini

Mucchiato



glio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

In prima e in seconda convocazione sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le delibere concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono validamente adottate dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. otto Consiglieri eletti tra i Fondatori e i Benemeriti;
2. quattro Consiglieri eletti tra gli Associati Ordinari e Volontari.

Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione degli Associati.

Spetta al Consiglio Direttivo anche la nomina degli Associati Benemeriti di cui all'art. 8 comma 4, salvo gli ex Consiglieri attivi, il Parroco e il Vice Parroco, che vi appartengono di diritto.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'esclusione degli Associati.

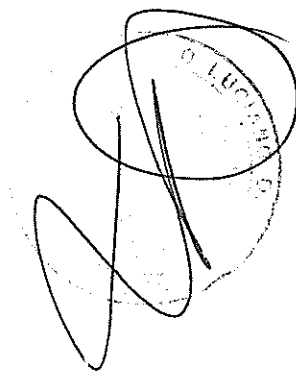
La diminuzione del numero dei Consiglieri per motivo di recesso o altro, dovrà essere reintegrata con la nomina, da parte dell'Assemblea, di altrettanti consiglieri eletti facenti parte dei gruppi di Associati indicati al terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art.8, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con le modalità delle riunioni dell'Assemblea. L'affissione, salvi motivi di urgenza, deve essere fatta almeno tre giorni prima. Lo stesso Presidente ne fissa l'ordine del giorno, la data e l'ora.

Il Presidente è obbligato a riunire il Consiglio quando ne

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "D. LUCIANO" in a circular arrangement. The signature is a stylized, cursive script.

sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, esse spettano al Vice Presidente, la cui firma fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipa almeno la metà dei suoi componenti.

Le relative deliberazioni sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso parità, il voto del Presidente esprime un doppio valore.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, che in caso di assenza sarà sostituito da altro membro del Consiglio designato volta per volta. I verbali delle deliberazioni sono letti, approvati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, salvo se diversamente deciso dall'unanimità dei Consiglieri presenti, seduta stante.

Art. 16 - I membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni o per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla carica o siano intervenuti gravi motivi.

La revoca è deliberata dall'Assemblea, sentito l'interessato. In caso di reintegro del numero dei Consiglieri, il Consiglio stesso, ove necessario, rinominerà il Segretario o il Tesoriere.

Nel caso in cui vengano eletti alla carica di Presidente e/o Vice Presidente il Parroco e il Vice Parroco e questi, per disposizione del Vescovo, vengano trasferiti ovvero in caso di decesso, il Consiglio Direttivo, con delibera d'urgenza, affiderà nuovamente la carica al nuovo o ai nuovi presbiteri nominati dal Vescovo, sottoponendo alla prossima riunione dell'Assemblea la ratifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 16 bis - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 ter - L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di controllo e ai dirigenti.

Art. 17 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri, il primo nominato dall'Associato, il secondo eletto tra i Fondatori e/o Benemeriti ed il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli Associati.

Art. 18 - Avverso le decisioni del Collegio arbitrale, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea. Il ricorso dovrà essere proposto, pena la decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del Collegio arbitrale.

Art. 19 - L'Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad espletare tutte le formalità inerenti la firma, la registrazione e la trasmissione alle Autorità tutorie, del presente statuto.

Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili quelle del Codice Civile.

*Cesare Benedetti*  
*Luciano Pelli*

